



COMUNE DI GRANOZZO CON MONTICELLO

Provincia di Novara

COPIA

DELIBERAZIONE N. 37
DEL 23.10.2014

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

OGGETTO: Approvazione schema di convenzione con Tribunale di Novara per lo svolgimento di lavoro di pubblica utilità ai sensi degli artt. 54 del D.Lgs. 274/2000 e del D.M. 26 marzo 2001.

L'anno duemilaquattordici addì 23 del mese di OTTOBRE alle ore 18,00 convocata nei modi prescritti, la Giunta Comunale si è riunita nella sala delle adunanze nelle persone dei signori:

		Presenti	Assenti
ARRIGO BENETTI	Sindaco	X	
BALLASINA ANGELO	Vicesindaco	-	X
MARCHESI SUSANNA	Assessore	X	
BALOSSINI LIVIA	Assessore	X	
		3	1

Assiste il Segretario Comunale dott. Gianfranco BRERA.

Il signor Arrigo Benetti, nella sua qualità di Sindaco, assume la presidenza e, constatata la legalità dell'adunanza, invita i convenuti a deliberare sull'oggetto sopra indicato.

Oggetto: Approvazione schema di convenzione con Tribunale di Novara per lo svolgimento di lavoro di pubblica utilità ai sensi degli artt. 54 del D.Lgs. 274/2000 e del D.M. 26 marzo 2001.

L A G I U N T A C O M U N A L E

PREMESSO che a norma dell'art.54 del D.Lvo 28 Agosto 2000 n. 274 il giudice di pace può applicare su richiesta dell'imputato, la pena del lavoro di pubblica utilità, consistente nella prestazione di attività non retribuita in favore della collettività da svolgere presso lo Stato, le Regioni, le Province, i Comuni o presso Enti o Organizzazioni di assistenza sociale e di volontariato;

CONSIDERATO che l'art. 33 della Legge n. 120/2010, recante modifiche al D.Lg.vo n. 285/1992 "Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada", ha previsto la possibilità di sostituire la pena detentiva e pecuniaria, prevista per il reato di guida in stato di ebbrezza, con quella del lavoro di pubblica utilità di cui all'articolo 54 del D.Lg.vo n. 274/2000;

ATTESO che l'art. 2, comma 1, del D.M. 26 marzo 2001 emanato a norma dell'art. 54, comma 6, del citato Decreto Legislativo, stabilisce che l'attività non retribuita in favore della collettività è svolta sulla base di convenzioni da stipulare con il Ministero della Giustizia, o su delega di quest'ultimo, con il Presidente del Tribunale nel cui circondario sono presenti le amministrazioni, gli enti o le organizzazioni indicati nell'art. 1, comma 1, del citato decreto ministeriale presso i quali può essere svolto il lavoro di pubblica utilità;

VISTO lo schema di convenzione inviato dal Tribunale di Novara, ente delegato dal Ministero di Giustizia alla stipula delle convenzioni di che trattasi, e ritenuto meritevole di approvazione non solo perchè trattasi di uno strumento di reintegrazione sociale ma tenuto anche conto degli indubbi vantaggi derivanti per il Comune che recluta forza lavoro a costo irrisorio in quanto lo stesso si circonscrive al pagamento dell'assicurazione INAIL e alla copertura per la responsabilità civile contro terzi;

RITENUTO di determinare in numero di 2 i condannati alla pena del lavoro di pubblica utilità che possano prestare la propria attività non retribuita a favore della collettività e di indicare nei Responsabili di Servizio del Comune le persone incaricate di coordinare la prestazione dell'attività lavorativa dei medesimi e di impartire a costoro le relative istruzioni;

CONSIDERATO, per quanto sopra esposto, di approvare lo schema di convenzione per lo svolgimento di lavori di pubblica utilità, allegato al presente atto a farne parte integrante e sostanziale;

VISTO il parere preventivo favorevole del Responsabile del Servizio in ordine alla regolarità tecnica del presente atto ai sensi dell'art. 49 del D.L.vo 18.08.2000 n. 267 T.U. Legge sull'ordinamento degli Enti Locali;

Con voti unanimi espressi nei modi di legge;

DELIBERA

per le motivazioni espresse in parte premessa che qui si intendono integralmente riportate, quanto appresso:

1) di approvare lo schema di convenzione per lo svolgimento del lavoro di pubblica utilità, ai sensi degli artt. 54 del D.L.vo 28 agosto 2000 n. 274 e 2 del Decreto Ministeriale 26 marzo 2001 con il Tribunale di Novara che si allega alla presente sotto la lettera a) quale parte integrante e sostanziale.

2) di dare atto che la convenzione avrà la durata di anni 5 (cinque), a decorrere dalla data di sottoscrizione della convenzione stessa, così come previsto nello schema trasmesso dal Tribunale di Novara e di dare atto che questo Comune ha determinato in numero di 2 i condannati alla pena del lavoro di pubblica utilità che possano prestare la propria attività non retribuita a favore della collettività e ha indicato nel Responsabile di Servizio dell'Ufficio Tecnico e della Polizia Municipale del Comune le persone incaricate di coordinare la prestazione dell'attività lavorativa dei medesimi e di impartire a costoro le relative istruzioni.

3) di trasmettere il presente provvedimento, ad avvenuta esecutività, al tribunale di Novara, per i provvedimenti di competenza.

4) di dichiarare, con separata votazione unanime, la presente delibera immediatamente eseguibile ai sensi di legge

SCHEMA DI CONVENZIONE PER LO SVOLGIMENTO DEL LAVORO DI PUBBLICA UTILITA' AI SENSI DEGLI ARTT. 54 DEL D. L.vo 28 AGOSTO 2000, N. 274 E 2 DEL DECRETO MINISTERIALE 26 MARZO 2001.

Premesso

Che, a norma dell'art. 54 del D.Lvo 28 agosto 2000 n. 274, il giudice di pace può applicare, su richiesta dell'imputato, la pena del lavoro di pubblica utilità, consistente nella prestazione di attività non retribuita in favore della collettività da svolgere presso lo Stato, le Regioni, le Province, i Comuni o presso enti o organizzazioni di assistenza sociale e di volontariato;

che l'art. 186 comma 9-bis del CdS, introdotto dall'art. 33, comma 1, lett. A), punto 1) della Legge 29 luglio 2010, n. 120, descrive nuovi casi di applicabilità della norma di cui all'art. 54 D.L.vo 274/2000

che l'art. 2, comma1, del decreto ministeriale 26 marzo 2001, emanato a norma dell'art. 54, comma 6, del citato Decreto legislativo, stabilisce che l'attività non retribuita in favore della collettività è svolta sulla base di convenzioni da stipulare con il Ministero della Giustizia, o su delega di quest'ultimo, con il Presidente del Tribunale nel cui circondario sono presenti le amministrazioni, gli enti o le organizzazioni indicati nell'art. 1, comma 1, del citato decreto ministeriale, presso i quali può essere svolto il lavoro di pubblica utilità;

che il Ministro della Giustizia ha delegato i Presidenti dei tribunali alla stipula delle convenzioni in questione;

che _____ presso il quale potrà essere svolto il lavoro di pubblica utilità rientra tra gli Enti indicati nell'art. 54 del citato Decreto legislativo

tra il Ministero della Giustizia, che interviene al presente atto nella persona del dott. Filippo Lamanna Presidente del Tribunale di Novara, giusta la delega di cui in premessa e l'Ente sopra indicato, nella persona del legale rappresentante pro-tempore,
Sig. _____ si conviene e si stipula quanto segue :

Art. 1

L'Ente consente che n. _____ condannati alla pena del lavoro di pubblica utilità di cui alla normativa in premessa, prestino presso di sé la loro attività non retribuita in favore della collettività. L'Ente specifica che presso le sue strutture l'attività non retribuita in favore della collettività, in conformità con quanto previsto dall'art. 1 del decreto ministeriale citato in premessa, ha ad oggetto le seguenti prestazioni:

Art. 2

L'attività non retribuita in favore della collettività sarà svolta in conformità con quanto disposto nella sentenza di condanna, nella quale il giudice, a norma dell'art. 33, comma 2, del citato decreto legislativo, indica il tipo e la durata del lavoro di pubblica utilità.

Art. 3

L'Ente che consente alla prestazione dell'attività non retribuita individua nei seguenti soggetti le perone incaricate di coordinare la prestazione dell'attività lavorativa dei condannati e di impartire a costoro le relative istruzioni: _____

L'Ente si impegna a comunicare tempestivamente al Presidente del Tribunale eventuali integrazioni o modifiche dei nominativi ora indicati.

Art. 4

Durante lo svolgimento del lavoro di pubblica utilità, l'Ente si impegna ad assicurare il rispetto delle norme e la predisposizione delle misure necessarie a tutelare l'integrità fisica e morale dei condannati, curando altresì che l'attività prestata sia conforme a quanto previsto dalla convenzione.

In nessun caso l'attività potrà svolgersi in modo da impedire l'esercizio dei fondamentali diritti umani o da ledere la dignità della persona.

L'Ente si impegna altresì a che i condannati possano fruire del trattamento terapeutico e delle misure profilattiche e di pronto soccorso alle stesse condizioni praticate per il personale alle proprie dipendenze, ove tali servizi siano già predisposti.

Art. 5

E' fatto divieto all'Ente di corrispondere ai condannati una retribuzione, in qualsiasi forma, per l'attività da essi svolta.

E' obbligatoria ed è a carico dell'Ente l'assicurazione dei condannati contro gli infortuni e le malattie professionali nonché riguardo alla responsabilità civile verso i terzi.

Art. 6

I soggetti incaricati, ai sensi dell'art. 3 della presente convenzione, di coordinare le prestazioni lavorati dei condannati e di impartire a costoro le relative istruzioni dovranno redigere, terminata l'esecuzione della pena, una relazione che documenti l'assolvimento degli obblighi inerenti il lavoro svolto dal condannato.

Art. 7

Qualsiasi variazione o inosservanza delle condizioni stabilite dalla presente convenzione potrà comportare la risoluzione della stessa da parte del Ministero della Giustizia o del Presidente del tribunale da esso delegato, salve le eventuali responsabilità, a termini di legge, delle persone preposte, secondo il relativo ordinamento, al funzionamento dell'Ente.

Art. 8

La presente convenzione avrà la durata di anni _____ a decorrere dalla data in cui sarà firmata dal Presidente del Tribunale.

Copia della presente convenzione viene trasmessa alla cancelleria del Tribunale, per essere inclusa nell'elenco degli Enti convenzionati di cui all'art. 7 del decreto ministeriale citato in premessa, nonché al Ministero della Giustizia – Direzione Generale degli Affari Penali.

Data _____

Sottoscrizione _____

Data _____

Il Presidente del Tribunale
Dott. Filippo Lamanna

COMUNE DI GRANOZZO CON MONTICELLO

PARERE SULLA REGOLARITA' TECNICA

VISTA l'allegata deliberazione n. 37 del 23.10.2014 si esprime, ai sensi dell'art. 49, comma 1, D.Lgs 267/2000, il seguente parere in merito alla stessa in relazione alle regole tecniche.

(X) favorevole

() sfavorevole

con i seguenti rilievi

Il Responsabile del Servizio
- F.to Griggio Natalino -



Letto approvato e sottoscritto

IL SINDACO
F.to Benetti Arrigo

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Brera dott. Gianfranco

REFERTO DI PUBBLICAZIONE
(Art. 124 del D.lgs 18.08.2000, n. 267)

Reg. Pubbl. n. _____

Certifico io sottoscritto Messo Notificatore che copia del presente verbale viene pubblicato il giorno 31/10/2014 all'Albo Pretorio ove rimarrà esposto per 15 giorni consecutivi.

lì, 31/10/2014

IL MESSO
F.to Maria Pedalino

